



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE**
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D. Lgs 56/2017 e s.m.i.



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 115 REG./119 PROP. DEL. NELLA
SEDUTA DEL 21/03/2019

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
Per gli interventi di lavori, servizi e forniture esso trova applicazione per le attività incentivabili, svolte dal personale dell'Ente, successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 19 aprile 2016, purché le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo all'interno del quadro economico del relativo progetto. Per gli interventi di lavori effettivamente compiuti precedentemente alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
Gli incentivi saranno riconosciuti se e in quanto previsti nel quadro economico di approvazione iniziale dei lavori, servizi e forniture.
A livello temporale fa fede la data della Delibera di Giunta o del provvedimento dirigenziale che approva il progetto esecutivo dell'intervento di lavori, servizi o forniture.
La presente disciplina relativa agli appalti di servizi e forniture si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
Rimane escluso il personale con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie, determinate nella misura indicata nei successivi articoli e a valere sugli stanziamenti previsti per singoli lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, e la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.
3. Si rimanda all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per le definizioni relative alle attività in oggetto del presente Regolamento: precisamente per i "lavori" alla lettera "nn", per i "appalti pubblici di servizi" alla lettera "ss" e per le "appalti pubblici di forniture" alla lettera "tt".

Articolo 2 Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:
 - a. ai lavori e agli appalti di servizi e forniture non ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in tutti i casi previsti da disposizioni di legge e da pronunciamenti integrativi giurisprudenziali, nonché dell'ANAC e della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
 - b. ai lavori e agli appalti di servizi e forniture espletati senza procedura di gara pubblica, fatte salve le procedure di rinnovo contrattuale derivanti da gara pubblica e limitatamente alle prestazioni effettivamente svolte;
 - c. ai contratti di appalto e concessione di servizi esclusi dagli articoli 17 e 17-bis del D.Lgs. 50/2016;
 - d. agli appalti di servizi e forniture di importo annuale inferiore alle soglie di rilievo comunitarie;
 - e. agli appalti di servizi di durata inferiore ad un anno;
 - f. alle forniture CONSIP, nonché tutte le procedure che si riducono ad un mero acquisto di beni a catalogo;
 - g. ai lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

Articolo 3

Misura e stanziamento degli incentivi per lavori

1. Al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1, a valere sugli stanziamenti previsti per ciascun lavoro, sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2,00 (due) % dell'importo totale posto a base di gara; tale percentuale è rimodulata in relazione all'importo totale posto a base di gara, come indicato nella seguente tabella:

| Importo totale posto a base di gara da 100.000 € a 1.000.000 € | % da destinare al fondo |
|---|--------------------------------|
| da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |

| Importo totale posto a base di gara da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
|---|--------------------------------|
| da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
| da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 1,20 % |

| Importo totale posto a base di gara da 5.000.000,01 € | % da destinare al fondo |
|--|--------------------------------|
| da 100.000,00 € a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
| da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 1,20 % |
| da 5.000.000,01 € | 0,40 % |

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base dell'importo lordo delle opere suppletive di perizia sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
3. Per i lavori di manutenzione ordinaria si applicano, in relazione alla definizione del concetto di complessità, le stesse disposizioni legittimanti relative all'approvvigionamento di servizi di cui al precedente articolo 2. Per le modalità di ripartizione degli incentivi si applica la tabella "A" di cui all'articolo 5 relativa agli appalti di lavori.

Articolo 4

Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per lavori

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche, di cui all'articolo 3, del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l'iter del procedimento d'investimento.
3. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
4. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ultimazione dei lavori (agibilità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge).
5. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori, quali, in via esemplificativa e

non esaustiva, le fasi di accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, e inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l'Amministrazione e quant'altro necessario all'effettiva acquisizione dell'opera realizzata al patrimonio comunale.

6. L'incentivo è erogabile con riferimento ai soli progetti per i quali si sia almeno provveduto alla fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, limitatamente alle fasi e alle procedure effettivamente svolte.
7. Per l'utilizzo del restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 3, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dal successivo articolo 13.

Articolo 5

Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori tra le funzioni incentivabili

1. Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti dalla seguente tabella A:

Tabella A

| Fasi del Procedimento | Percentuale da attribuire | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto |
|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Responsabilità del Procedimento | 30 % | Responsabile unico procedimento | 15 % |
| | | Collaboratori del responsabile unico del procedimento | 10 % |
| Fasi di Programmazione | 10 % | Programmazione della spesa per investimenti e controllo di gestione | 5 % |
| | | Redazione studi di fattibilità con finalità programmatoria | 3% |
| | 10 % | Verifica e controllo preventivo progetto in funzione della successiva attività di validazione | 3% |
| | | Redazione e controllo procedure di gara e collaboratori | 5 % |
| Fase di Esecuzione | 50 % | Direttore lavori | 25 % |
| | | Collaudatore tecnico-amministrativo | 2 % |
| | | Collaudatore statico | 1% |
| | | Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione | 8 % |
| | | Collaboratori del direttore lavori | 5 % |

2. La precisa determinazione delle percentuali, all'interno delle quote risultanti nella tabella A, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, che allo scopo redige una specifica relazione.

3. Le funzioni delle singole fasi di esecuzione dei lavori sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.
4. Per gli interventi assoggettati a finanzia di progetto o concessione, che necessitino di elaborati tecnici/economici/amministrativi per la predisposizione degli studi di fattibilità con finalità programmatiche, piani finanziari, bandi di gara e attività di coordinamento e controllo verrà riconosciuta una percentuale del 25% dell'incentivo complessivo, di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 6

Misura e stanziamento degli incentivi per appalti di servizi e forniture

1. Al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1, a valere sugli stanziamenti previsti per ciascun servizio e/o fornitura – previa nomina del direttore dell'esecuzione e a seguito di una procedura di gara – sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2,00 (due) % dell'importo totale posto a base di gara; tale percentuale è rimodulata in relazione all'importo totale posto a base di gara, come indicato nella seguente tabella:

Appalti di Forniture

| Imp. totale posto a base di gara da "soglia comunitaria" a 1.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
|--|--------------------------------|
| da "soglia comunitaria" a 1.000.000,00 € | 2,00 % |

| Importo totale posto a base di gara da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | % da destinare al fondo |
|---|--------------------------------|
| da "soglia comunitaria" a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
| da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 0,80 % |

| Importo totale posto a base di gara da 5.000.000,01 € | % da destinare al fondo |
|--|--------------------------------|
| da "soglia comunitaria" a 1.000.000,00 € | 2,00 % |
| da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 € | 0,80 % |
| da 5.000.000,01 € | 0,40 % |

Appalti di Servizi

| Importo totale posto annualmente a base di gara da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
|---|---|---|
| da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |

| Importo totale posto annualmente a base di gara da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
|---|---|---|
| da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
| da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |

| Importo totale posto annualmente a base di gara da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
|---|---|---|
| da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
| da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
| da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |

| Importo totale posto annualmente a base di gara da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
|--|---|---|
| da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
| da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
| da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |
| da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | 0,30 % | 0,15 % |

| Importo totale posto annualmente a base di gara da 10.000.000,01 € | % da destinare al fondo il 1° anno | % da destinare al fondo dal 2° anno in poi |
|---|---|---|
| da "soglia comunitaria" a 500.000,00 € | 2,00 % | 1,00 % |
| da 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | 1,40 % | 0,70 % |
| da 1.000.000,01€ a 5.000.000,00€ | 0,50 % | 0,25 % |
| da 5.000.000,01 € a 10.000.000,00 € | 0,30 % | 0,15 % |
| da 10.000.000,01 | 0,10 % | 0,05 % |

2. Non saranno stanziare somme a valere su modifiche, variazioni, revisioni e integrazioni di appalti a valenza pluriennale in essere, ma solo ed esclusivamente su nuovi appalti a seguito di procedura di gara.

Articolo 7

Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per servizi e forniture

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 6 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l'iter del procedimento d'investimento.
3. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
4. Per l'utilizzo del restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 6, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e dal successivo articolo 13.

Articolo 8

Modalità di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture tra le funzioni incentivabili

1. Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle B (per ciò che concerne le forniture) e C (per ciò che concerne i servizi). Gli incentivi devono essere definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

Tabella B – Relativa alle Forniture

| Fasi del procedimento | Quota | Attività specifica | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto |
|---|-------|--|---|---------------------------|
| Programmazione degli interventi (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016) | 10 % | Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti | Responsabile unico procedimento fase programmazione | 5 % |
| | | | collaboratori del RUP fase programmazione | 3 % |
| Fasi di affidamento | 40 % | Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, adesione convenzioni, MEPA, ARCA) | Responsabile unico procedimento | 15 % |
| | | | Collaboratori RUP | 10 % |
| Fasi di esecuzione | 50 % | Coordinamento processo fase esecutiva Verifica e controllo esecuzione dei contratti | Responsabile unico procedimento | 8 % |
| | | | Direttore esecutivo contratto | 8 % |
| | | | Collaboratori del DEC | 20 % |

Tabella C – Relativa ai Servizi

| Fasi del procedimento | Quota | Attività specifica | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto |
|--|-------|--|---|---------------------------|
| ATTIVITÀ INCENTIVATE ESCLUSIVAMENTE IL PRIMO ANNO | | | | |
| Programmazione degli interventi (art. 21 D.lgs n. 50/2016) | 10 % | Redazione e aggiornamento del programma biennale dei servizi | Responsabile unico procedimento fase programmazione | 5 % |
| | | | Collaboratori del RUP fase programmazione | 3 % |
| Fasi di affidamento | 90 % | Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, adesione convenzioni, MEPA, ARCA) | Responsabile unico procedimento | 45 % |
| | | | Collaboratori RUP | 30 % |

| Fasi del procedimento | Quota | Attività specifica | Soggetti da incentivare | Quota MINIMA per soggetto |
|---|--------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ATTIVITÀ INCENTIVATE ESCLUSIVAMENTE DAL SECONDO ANNO | | | | |
| Fasi di esecuzione | 100 % | Coordinamento processo fase esecutiva | Responsabile unico procedimento | 20 % |
| | | Verifica e controllo esecuzione dei contratti | Direttore esecutivo contratto | 20 % |
| | | | Collaboratori del DEC | 50 % |

2. La precisa determinazione delle percentuali, all'interno delle quote risultanti nelle tabelle B e C, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, che allo scopo redige una specifica relazione.
3. Le funzioni delle singole fasi sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.
4. Per le attività incentivate dal secondo anno si considera l'effettivo controllo sui tempi, costi e qualità durante l'esecuzione del servizio stesso, sulla base delle disposizioni del Dirigente competente. Tra i collaboratori potranno essere ricompresi tutti coloro che gestiscono il servizio e ne controllano l'effettiva buona esecuzione.
5. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
6. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell'esecuzione, a seconda della attività specifica incentivata.

Articolo 9 Conferimento degli incarichi di lavori, servizi e forniture

1. Il Dirigente responsabile della struttura competente cui il procedimento fa riferimento, previo confronto con il Responsabile del Servizio competente, con proprio atto organizzativo, affida ad un tecnico assegnato al suo settore l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Contestualmente individua i dipendenti deputati alle attività dettagliate nei commi 2 e 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, nonché gli eventuali collaboratori.
2. Durante le fasi di lavoro potranno essere individuati ulteriori collaboratori.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture competenti attribuiscono gli incarichi tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, in relazione alla struttura organizzativa vigente, secondo il criterio di rotazione dei dipendenti.
4. Il predetto atto organizzativo viene adottato, di norma, all'inizio del procedimento.
5. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento debbono essere conferiti nominativamente, per iscritto, con indicazione del contenuto delle prestazioni e con determinazione dei termini di adempimento delle stesse.
6. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico di affidamento delle attività di cui al presente Regolamento devono essere indicati, su proposta del Responsabile del servizio competente, i termini entro i quali devono essere eseguite le relative prestazioni.
7. Quando occorra affidare i predetti incarichi a dipendenti di altro settore, deve essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore cui appartiene il dipendente da incaricare.
8. Lo stesso Dirigente può, con proprio atto organizzativo, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo atto organizzativo di modifica o revoca, e in correlazione al

lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.

9. Con i provvedimenti di cui al comma 1, il Dirigente individua, dandone analitica motivazione, le prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione medesima (si intendono per tali anche i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni) o affidate a professionisti esterni.

Articolo 10

Liquidazione degli incentivi per lavori

1. La liquidazione degli incentivi spettanti a ciascun dipendente incaricato ed ai suoi collaboratori, in applicazione del presente Regolamento, avviene ad accertamento positivo delle attività svolte dagli stessi, ivi compresi gli adempimenti inerenti e conseguenti all'ultimazione dell'opera o lavoro pubblico, ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale.
2. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, come stabilito al successivo comma 10 nelle due diverse fasi. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l'Amministrazione e quant'altro necessario all'effettiva acquisizione dell'opera realizzata al patrimonio comunale.
3. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente, su motivata proposta del Responsabile di Servizio e sulla base di un'apposita scheda predisposta dal RUP, con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
4. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste, di cui al presente articolo.
5. Nell'eventualità che su uno stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
6. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate.
7. Le quote d'incentivo previste per ogni singolo lavoro, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell'opera, che sono affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazione, sono trasferite all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
8. Le quote d'incentivo previste per ogni singolo lavoro, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell'opera, che sono affidate a professionisti esterni, costituiscono economie.
9. Sono inoltre destinate ad economia le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
10. Limiti di liquidazione
La determinazione dirigenziale relativa all'impegno dell'incentivo costituisce accertamento del diritto all'incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, in due momenti:
 - a. per le attività svolte nella fase di programmazione, validazione affidamento, nonché per le funzioni di responsabile unico del procedimento e collaboratori, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto d'appalto, secondo la tabella di ripartizione di cui all'art.5, nei limiti del 50% della somma massima incentivabile;

b. per le attività riferite alla fase esecutiva, al completamento della stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla lettera di conclusione del procedimento. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati secondo quanto definito al comma 2.

Per i procedimenti d'importo a base d'appalto superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) è possibile liquidare gli incentivi proporzionalmente in corso d'opera in tre momenti:

- il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 1/3 delle opere;
- il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 2/3 delle opere;
- il saldo al termine della realizzazione dei lavori, secondo quanto definito al comma 2.

Il responsabile del procedimento viene liquidato proporzionalmente in concomitanza della conclusione delle fasi sopra articolate.

10.1 Gli incentivi complessivamente liquidabili in un anno, al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, con riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente a quello di conclusione di ciascun lavoro.

10.2 Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento.

10.3 La richiesta di liquidazione dell'incentivo deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione del lavoro, intesa come l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

10.4 Per i lavori conclusi entro il 31.12.2018 il vincolo temporale di cui al comma 10.3 non sussiste.

10.5 Gli incentivi relativi a lavori svolti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2017 saranno liquidati solo se gli stessi non saranno ricompresi nel tetto del fondo del salario accessorio.

11. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

12. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, cosiddetto di innovazione, di cui al comma 7 dell'articolo 4.

13. In caso di incremento dei tempi o dei costi di realizzazione dei lavori, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:

13.1 Tempi di esecuzione

Sono previste riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo lavoro, per incrementi dei tempi, ivi compresi quelli inerenti le fasi successive fino all'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, previsti nel cronoprogramma e nell'atto di conferimento degli incarichi, di cui al comma 6 dell'articolo 9, nelle seguenti misure:

- a) 10% sul compenso totale nel caso in cui il ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo superi i 30 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
- b) 25% sul compenso totale qualora la data prevista per la stipula del contratto superi i 40 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
- c) 50% sul compenso totale qualora la data prevista per l'acquisizione al patrimonio comunale superi i 120 giorni complessivi rispetto al termine previsto;

Nel caso in cui il termine iniziale del comma c) sia stato comunque rispettato, l'eventuale decurtazione di ciascuna fase dovranno essere compensate. In ogni caso la decurtazione verrà definita ed ascritta alla specifica fase nella quale si è verificato il ritardo.

13.2 Costi

Sono previste, altresì, riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo nel caso in cui sia comprovata l'esplicita responsabilità del personale incaricato, accertata dal Dirigente competente.

Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi l'incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.

Ai fini dell'applicazione delle suindicate riduzioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e nell'incremento dei costi gli eventi elencati all'articolo 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).

14. Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi, l'incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
15. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Articolo 11

Liquidazione degli incentivi per servizi e forniture

1. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando il servizio e/o fornitura sia effettivamente realizzato e conforme alle caratteristiche previste nei bandi e/o garantite dall'aggiudicatario in sede di offerta e/o aggiudicazione e non abbia causato ritardi ad altri servizi e forniture.
2. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste dal regolamento, di cui al presente articolo.
4. Nell'eventualità che su uno stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
5. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate.
6. Le quote d'incentivo previste per ogni singolo servizio/fornitura, corrispondenti a prestazioni affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazione, sono trasferite all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
7. Le quote d'incentivo previste per ogni singolo servizio/fornitura, corrispondenti a prestazioni affidate a professionisti esterni, costituiscono economie.
8. Sono inoltre destinate ad economia le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
9. Limiti di liquidazione:
La determinazione dirigenziale relativa all'impegno dell'incentivo costituisce accertamento del diritto all'incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, alla conclusione delle fasi individuate nelle tabelle B e C di cui all'articolo 9.
10. Gli incentivi complessivamente liquidabili nel corso di un anno, al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, con riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente a quello di conclusione di ciascun servizio e/o fornitura.
 - 10.1 Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento.
 - 10.2 La richiesta di liquidazione dell'incentivo deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione del servizio e/o fornitura.
11. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.
12. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli

obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, cosiddetto di innovazione, di cui al comma 4 dell'articolo 7.

13. In caso di incremento dei tempi o dei costi, nella realizzazione dei servizi e forniture, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:

13.1 Appalto di servizi

Nel caso di appalti di servizi, l'incentivo spettante sarà ridotto proporzionalmente in relazione agli eventuali mesi di proroga contrattuale e/o tecnica prima dell'indizione della nuova gara. Pertanto per ogni mese di proroga l'incentivo spettante sarà ridotto del 10%.

13.2 Appalti forniture

Relativamente agli appalti per forniture, la riduzione dell'incentivo sarà calcolata sul tempo di mancato raggiungimento degli obiettivi strategici e di programmazione definiti dall'Amministrazione dell'Ente, espressi e declinati nella sezione strategica ed operativa del DUP. In tale ottica l'incentivo sarà ridotto dell'1,00 (uno) % per ogni giorno di ritardo nella conclusione della fornitura come da capitolato di gara.

L'incentivo sarà altresì ridotto nel caso di incremento superiore al 10% dei costi di aggiudicazione dell'appalto, in misura pari al rapporto tra i maggiori costi ed il costo di aggiudicazione.

14. Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi, l'incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
15. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Articolo 12

Incentivi al personale in caso di gare svolte da soggetti terzi

1. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza di un'altra Pubblica Amministrazione, saranno riconosciuti ai citati dipendenti degli incentivi per le funzioni di cui al presente Regolamento pari al 25% delle risorse di cui agli articoli 3 e 6.

Articolo 13

Fondo per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ai sensi del precedente articolo 4, comma 7 ed articolo 7, comma 4, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni, tecnologie e servizi funzionali all'innovazione tecnologica e informatica ed all'efficientamento e al miglioramento della programmazione, gestione e controllo dell'attività dell'Ente, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, delle infrastrutture e dell'urbanistica. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nei settori dei lavori e dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 14

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente "Regolamento dei criteri e delle modalità di ripartizione degli incentivi per la progettazione affidata a dipendenti dell'Amministrazione, in attuazione dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 593 del 03.12.2015, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.

Articolo 15

Trasparenza

1. Tutta la documentazione relativa alla ripartizione degli incentivi, successivamente alla liquidazione, è messa a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione presso la segreteria di ogni settore interessato alla ripartizione.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente a successivi pronunciamenti interpretativi della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'ANAC, nonché a consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
2. Le parti s'impegnano ad una verifica, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, delle disposizioni ivi contenute.

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Articolo 1 Oggetto | 1 |
| Articolo 2 Esclusioni..... | 1 |
| Articolo 3 Misura e stanziamento degli incentivi per lavori..... | 2 |
| Articolo 4 Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per lavori | 2 |
| Articolo 5 Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori tra le funzioni incentivabili..... | 3 |
| Articolo 6 Misura e stanziamento degli incentivi per appalti di servizi e forniture | 4 |
| Articolo 7 Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per servizi e forniture | 5 |
| Articolo 8 Modalità di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture tra le funzioni incentivabili | 6 |
| Articolo 9 Conferimento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | 7 |
| Articolo 10 Liquidazione degli incentivi per lavori | 8 |
| Articolo 11 Liquidazione degli incentivi per servizi e forniture..... | 10 |
| Articolo 12 Incentivi al personale in caso di gare svolte da soggetti terzi..... | 11 |
| Articolo 13 Fondo per l'innovazione | 11 |
| Articolo 14 Entrata in vigore e abrogazioni..... | 12 |
| Articolo 15 Trasparenza..... | 12 |
| Articolo 16 Disposizioni finali..... | 12 |